



Comune di Pioltello

**Città Metropolitana di Milano**

**OGGETTO: CONTRATTO PER L'ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A LAVORI SUGLI EDIFICI COMUNALI – CIG 846054676C**

### **SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

Tra IL COMUNE DI PIOLTELLO - codice fiscale n. ...., partita I.V.A. n. .... -

e

La società \_\_\_\_\_ (Affidatario) rappresentata dal  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ con sede legale in  
\_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

Premesso che:

la procedura per l'affidamento dell'Accordo quadro in oggetto è stata autorizzata con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e aggiudicata con provvedimento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

si conviene e si stipula quanto segue

#### **Art.1**

#### **(Oggetto e documenti contrattuali)**

L'appalto ha per oggetto l'Accordo quadro dei servizi di ingegneria e architettura, inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione supporto al RUP e collaudo, relativi alla realizzazione di lavori su edifici comunali.

Con il presente atto vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dei servizi, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attivazione dei singoli contratti attuativi.

Il Comune di Pioltello potrà utilizzare l'Accordo quadro per l'affidamento dei servizi ivi contemplati in base alle proprie necessità, che saranno dettagliate nei contratti attuativi, nei quali verranno precisati: l'oggetto esatto delle prestazioni, le modalità di consegna, i tempi di esecuzione ed il corrispettivo economico.

L'Affidatario si impegna ad assumere i servizi che saranno richiesti dal Comune di Pioltello, progressivamente o contemporaneamente, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti dall'Accordo medesimo senza acquisire alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro restando impegnato a stipulare i singoli contratti attuativi.

Il presente Accordo quadro determina pertanto, in capo al Comune di Pioltello, unicamente l'obbligo di applicare al futuro/i contratto/i attuativo/i le condizioni contrattuali qui predefinite.

I singoli contratti attuativi descriveranno tutte le esatte caratteristiche delle prestazioni di volta in volta richieste, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nel capitolato speciale.

L'affidamento dell'Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività nei confronti dell'Affidatario il quale, invece, è obbligato ad eseguire gli interventi richiesti dal Comune di Pioltello in base alle proprie esigenze. Il Comune di Pioltello, pertanto, ha piena facoltà di affidare specifici servizi anche ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

L'Affidatario accetta, obbligandosi ad eseguire a perfetta regola d'arte, tutte le prestazioni di cui ai

contratti attuativi, avendo massima cura e diligenza nel dare il servizio finito e completo di tutto quanto occorrente alla sua buona riuscita secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo quadro, da ciascun singolo contratto attuativo e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'esecuzione dell'Accordo quadro dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dai predetti elaborati, dalla documentazione di gara, dal presente Accordo nonché dai contratti attuativi dei singoli servizi e secondo le disposizioni normative vigenti.

Le premesse e tutti i documenti di seguito elencati, anche nel caso essi non siano materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- schema di contratto attuativo;
- patto d'integrità, sottoscritto dall'Affidatario.
- offerta tecnica del contraente prodotta in sede di gara;
- nominativo dei soggetti individuati per le specifiche prestazioni.

In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del presente Accordo quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per il Comune di Pioltello.

L'esecuzione del presente Accordo quadro è dunque regolata: dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati e dai singoli Contratti Attuativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Comune di Pioltello e l'Affidatario; dal D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e dal DPR 207/2010 nelle parti vigenti; - Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

## **Art. 2**

### **(Importo contrattuale e pagamenti)**

L'importo complessivo dell'Accordo quadro, che costituisce tetto massimo di spesa, ammonta complessivamente ad € \_\_\_\_\_ oltre contributi previdenziali e I.V.A. al netto del ribasso del \_\_\_\_\_ % offerto dall'Affidatario, comprensivo delle spese. Non è garantito un importo minimo dell'Accordo quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo quadro medesimo.

Il Corrispettivo dei singoli contratti attuativi è determinato con le modalità di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale.

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo quadro.

Il Comune di Pioltello si obbliga ad effettuare i pagamenti per ogni singolo Contratto Attuativo, fermo restando che gli importi di ognuno di essi concorrerà al raggiungimento dell'importo complessivo previsto per l'Accordo quadro.

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3/04/2013 e dell'art. 1, commi da 209 a 213 della L. 224/2007 - "Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni", l'Affidatario ha l'obbligo di produrre le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale sul sistema di interscambio, previa verifica finale del servizio e della regolarità contributiva.

In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi moratori come previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002 e s.m.i.

I pagamenti, se d'importo superiore ad € 5.000,00 al netto dell'I.V.A., sono subordinati, inoltre, alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione), come modificato dalla L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).

Sull'importo del corrispettivo sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute al Comune di Pioltello a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi dell'art. 3 comma I della legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico con accredito sul conto corrente bancario dedicato dell'Affidatario.

Il soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato sopra indicato ed avente tutti i poteri di firma idonei è il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ operante in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Affidatario.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Affidatario o di quella delegata ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere notificata al Comune di Pioltello entro sette giorni, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: ..... In difetto di tale notificazione il Comune di Pioltello è da ritenersi esonerato da ogni responsabilità in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti o ai pagamenti già eseguiti, anche se le sostituzioni e/o variazioni sono state pubblicate a norma di legge.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e seguenti della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli stessi.

### **Art. 3**

#### **(Durata dell'Accordo quadro - Penali)**

L'Accordo quadro ha una durata complessiva di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Dopo la scadenza del suddetto termine non potranno più essere stipulati contratti attuativi, essendo consentito solamente il completamento dei servizi per i quali i contratti attuativi sono stati sottoscritti in precedenza. In tal caso il termine sarà prorogato limitatamente al tempo necessario previsto per l'ultimazione dei servizi richiesti. La protrazione dei termini non darà all'Affidatario alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al precedente art. 2.

I corrispettivi pattuiti per i singoli Contratti Attuativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo quadro.

L'Accordo quadro cesserà la sua validità e si riterrà comunque concluso anche nel caso in cui, pur non essendo scaduto il termine previsto, sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa di cui al precedente art. 2.

Le penali rimangono stabilite in conformità a quanto prescritto dall'art. 15 del Capitolato Speciale e saranno applicate previa contestazione di addebito all'Affidatario.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le penali, in ogni caso, non potranno superare complessivamente il 10% dell'importo di ciascun contratto attuativo, limite oltre il quale il Comune di Pioltello ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto ovvero l'intero Accordo quadro, fatta salva ogni altra azione a tutela e per il risarcimento dei danni subiti.

### **Art. 4**

#### **(Modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi)**

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente senza un nuovo confronto competitivo.

In sede di affidamento dei singoli Contratti Attuativi, il Comune di Pioltello potrà chiedere per iscritto all'Affidatario, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del Codice.

I contratti relativi alle singole prestazioni da eseguire sono perfezionati utilizzando lo schema predisposto allegato e avranno efficacia dal momento in cui il modulo stesso verrà sottoscritto. Il singolo contratto attuativo dovrà essere stipulato entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta formulata dal Rup per iscritto, fatta salva la possibilità di proroga del termine per un massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni, su richiesta scritta dell'Affidatario, motivata dal contemporaneo svolgimento di altri servizi nell'ambito del presente accordo quadro.

### **Art. 5**

#### **(Cessioni di credito)**

In conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del Codice, sono consentite le cessioni di credito che devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate al Comune di Pioltello.

Alle cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ove non espressamente riportato sull'atto di cessione l'Affidatario dovrà comunicare al cessionario il numero di CIG relativo al presente Accordo quadro che dovrà essere indicato sugli strumenti di

pagamento utilizzati unitamente al CIG derivato di ciascun contratto attuativo.

Il cessionario assume l'obbligo di utilizzare conti correnti dedicati come pure di anticipare all'Affidatario i pagamenti sui conti correnti dedicati di quest'ultimo riportando il CIG del presente Accordo quadro.

Il Comune di Pioltello può, in ogni caso, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili in base al presente contratto.

Qualora si contravvenga a quanto previsto dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia, il presente contratto è da intendersi risolto di diritto.

#### **Art. 6**

##### **(Divieto cessione del contratto e divieto di subappalto)**

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice eventualmente dichiarate in sede di offerta.

Gli eventuali contratti tra l'Affidatario e il subappaltatore dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136, identificata con il CIG .....

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pioltello ed alla Prefettura o Ufficio territoriale di governo della provincia di Milano della notizia di eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla normativa vigente.

Salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice è fatto divieto all'Affidatario di cedere, sotto qualsiasi forma e a pena di nullità, tutto o parte del contratto.

#### **Art. 7**

##### **(Obblighi di riservatezza e di segretezza)**

E' fatto obbligo all'Affidatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte del Comune di Pioltello.

I dati forniti all'Affidatario devono essere trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività prestazionali richieste in osservanza dei principi di segretezza degli atti di ufficio, integrità, correttezza del procedimento. Valgono in materia anche i principi di riservatezza, segretezza e tutela dei diritti d'autore prescritti dalla vigente normativa.

#### **Art. 8**

##### **(Obblighi di comunicazione)**

Ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 l'Affidatario si obbliga, anche contrattualmente, a comunicare tempestivamente al Comune di Pioltello:

- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
- ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di presentazione dell'offerta se trattasi di società di capitali o consorzio.

#### **Art. 9**

##### **(Garanzia definitiva)**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, l'Affidatario ha costituito apposito deposito cauzionale ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 mediante polizza fideiussoria n. .... prestata dalla Società ....., iscritta negli elenchi delle imprese autorizzate ad operare nel ramo assicurativo, fino alla concorrenza di € ....., corrispondente all'ammontare del deposito cauzionale richiesto per i servizi di cui al presente atto. L'importo della cauzione può essere ridotto nei casi e nella misura previsti dall'art. 103, comma 1 e dell'art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.

La suddetta garanzia deve essere conforme allo schema tipo di cui al decreto MISE 19 gennaio 2018, n. 31.

La garanzia potrà essere parzialmente svincolata al termine di ciascuna annualità in ragione

dell'importo dei servizi svolti nell'anno.

Il Comune di Pioltello si obbliga, da parte sua, ad autorizzarne lo svincolo ad avvenuta formale approvazione della fase progettuale o collaudo provvisorio delle opere in caso di direzione dei lavori o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, cui si riferisce il contratto attuativo stipulato.

#### **Art. 10**

##### **(Polizza di responsabilità civile professionale)**

L'Affidatario si impegna, con la stipula del presente atto, a costituire e consegnare al Comune di Pioltello, almeno 10 giorni prima della stipula di ogni contratto attuativo, apposita polizza di responsabilità civile professionale che copra i maggiori costi, indennizzi, rimborso di somme pagate in più per riprogettazioni d'ufficio, per errori od omissioni nel progetto o per la necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze progettuali, rilasciata da una Compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo di "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio dell'opera compiuta.

Nel caso in cui l'Affidatario sia coperto da polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca l'oggetto e le condizioni di durata di cui sopra.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Comune di Pioltello.

#### **Art. 11**

##### **(Recesso)**

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, il Comune di Pioltello può recedere dai singoli contratti attuativi e dall'Accordo quadro in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni e l'importo raggiunto dalla sommatoria dei contratti attuativi sottoscritti, mediante preavviso da comunicare all'Affidatario almeno 20 giorni prima a mezzo posta elettronica certificata, con diritto dell'Affidatario ad ottenere il pagamento dei soli servizi svolti, maggiorati del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Decorso i termini del preavviso il Comune di Pioltello prenderà in consegna gli elaborati tecnici redatti sino a quel momento e procederà alla verifica della loro conformità.

Il Comune di Pioltello ha l'obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal comma 17 dell'art. 48 del Codice, non sussistano le condizioni che consentano di proseguire l'Accordo quadro, stipulando un nuovo contratto con altro operatore economico che sia costituito ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In tal caso l'Affidatario ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

#### **Art. 12**

##### **(Risoluzione contrattuale)**

Fatte salve le previsioni ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Comune di Pioltello può risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108, comma 1 del decreto medesimo.

Ai sensi dell'art. 108, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il Comune di Pioltello risolve di diritto il presente Accordo quadro nei seguenti casi:

- quando nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la decadenza dei requisiti di capacità soggettiva ed oggettiva;
- quando nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione espressa le seguenti fattispecie:

- cessione totale o parziale del contratto;
- violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- violazione degli obblighi e degli impegni anticorruzione assunti con il Patto d'Integrità allegato al

presente accordo quadro, debitamente accertati dal Comune di Pioltello e fatte salve le altre sanzioni previste da ulteriori norme di legge.

Il Comune di Pioltello ha diritto di risolvere il presente Accordo quadro nel caso in cui l'Affidatario sia inadempiente anche solo rispetto ad una delle obbligazioni di cui ai seguenti casi:

- ripetuta o grave inosservanza delle clausole dell'accordo e/o contrattuali, e in particolare di quelle riguardanti servizi non conformi, ritardo nella consegna delle prestazioni, richiesta di revisione delle prestazioni;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non autorizzato;
- applicazione delle penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale.

In tutti i casi previsti resta salvo ed impregiudicato il diritto del Comune di Pioltello ad avviare azione di risarcimento per i danni subiti in conseguenza della risoluzione contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi conseguenti allo scioglimento contrattuale.

### **Art. 13**

#### **(Codice di comportamento)**

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, l'Affidatario è obbligato a rispettare il codice di comportamento approvato con delibera di G.C. n. 172/2013, in quanto compatibile con l'incarico affidato, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.

### **Art. 14**

#### **(Incompatibilità)**

Per il soggetto Affidatario, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dall'art. 24, comma 7 del Codice e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine professionale di appartenenza.

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi all'esecuzione delle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

All'appalto di esecuzione non potranno altresì partecipare i soggetti controllati, controllanti o collegati all'OE ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. I divieti si estendono anche ai suoi dipendenti, collaboratori e loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Al riguardo il soggetto Affidatario non deve avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Committente, con i progettisti o con l'esecutore dei lavori.

Il soggetto Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

### **Art. 15**

#### **(Oneri fiscali e registrazione)**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'Accordo quadro, compresi gli oneri tributari (scritturazione, bollo, ecc.) sono a totale carico dell'Affidatario.

Il contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso e la relativa imposta sarà a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario dichiara a tutti gli effetti di legge che la cessione di beni e la prestazione di servizio vengono effettuate nell'esercizio d'impresa - ex art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 - e che, pertanto, esse, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, la quale resta, invece, a carico del Comune di Pioltello.

Ai sensi del D.L. n. 87/2018 convertito nella Legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica il meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni rese da professionisti.

### **Art. 16**

### **(Riserve e contestazioni)**

Nel caso l'Affidatario intenda far valere pretese derivanti da riscontrate difformità rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'Affidatario può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Affidatario ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 5 del D.M. del 07 marzo 2018, n. 49. Ove l'istanza dell'Affidatario non sia accolta e si proceda tardivamente all'emissione dell'ordine di servizio, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al successivo comma 14 del richiamato D.M.

Tale facoltà può esercitarsi qualora il ritardo non superi la metà del termine utile contrattuale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 del codice il risarcimento del danno dovuto all'affidatario è quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 10 comma 2 del D.M. citato.

Qualora, iniziata la prestazione, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Eventuali ulteriori contestazioni da parte dell'Affidatario insorte nel corso dell'esecuzione dell'incarico potranno essere formulate con le modalità ed i tempi previsti, a pena di decadenza, nel precedente articolo 7 (penali).

### **Art. 17**

#### **(Risoluzione di controversie)**

Per ogni controversia è competente il Foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 18**

#### **(Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti, come sopra rappresentate, precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Il Comune di Pioltello ed il Soggetto autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

### **Art. 19**

#### **(Rinvio normativo)**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme contenute nel d. lgs. n. 50/2016, negli atti attuativi, nel codice civile e nel d.p.r. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore e nel D.M. del 07 marzo 2018, n. 49.

### **Art. 20**

#### **(Condizione risolutiva)**

Il presente atto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art.92, comma 3 del D.lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii., da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 94 dello stesso decreto, nel caso pervengano al Comune di Pioltello informazioni dalle Prefetture competenti circa la sussistenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui al medesimo Decreto.

Il presente contratto, che si compone di n. .... pagine intere, oltre le firme, è redatto su supporto informatico non modificabile e sottoscritto dalle parti mediante la firma digitale. Lo stesso s'intende stipulato presso la sede del Comune di Pioltello ed acquisisce validità a decorrere dalla data di apposizione della firma da parte del rappresentante del Comune di Pioltello.

PER L'AFFIDATARIO

PER IL COMUNE DI PIOLTELLO